Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3665)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1824.

Approvazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Novara con le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, con la variante sottoespressa, e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Novara, adottato con deliberazione del podestà del 28 giugno 1935-XIII, n. 5878, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza dell'assemblea generale del 28 dicembre 1936-XV, n. 2020 e dal Consiglio superiore di sanità.

Viene soppressa dal piano la previsione del controviale di ponente lungo il Viale Verdi, fra la strada privata Bottacchi ed il prolungamento di via San Michele.

Un esemplare di detto piano, costituito da una planimetria in iscala 1:5000 e da una planimetria in iscala 1:750, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto (allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Novara provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Novara a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, il quale, per quanto si riferisce alla parte d'interesse igienico-sanitario, provvederà di concerto col Ministro per l'interno e per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune provvederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare, entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento, e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3.50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più od in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 14.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge

di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Novara, in seguito a richiesta del comune di Novara, dispone perchè, in contradittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Novara, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo delle indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo.

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti all'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al somma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Novara è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme prevista dal testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Ciascuno dei proprietari confinanti con le nuove vie o piazze che il Comune andrà formando o sistemando durante l'esecuzione del piano d'ampliamento, dovrà cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale il suolo stradale per la larghezza massima di m. 15 e per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario, e, qualora egli non abbia la proprietà di detto suolo, sarà tenuto a rimborsarne al Comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario. Per vie di larghezza inferiore ai 30 metri, l'obbligo della cessione del suolo, o del rimborso del prezzo, resta ridotto alla metà della larghezza effettiva della costruenda via, sempre per ognuna delle due fronti; e ciò sempre in aggiunta ai contributi indicati all'art. 9.

Art. 11.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'Autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune o da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 12.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Novara per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni trasferimento.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con R. decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita nell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 14.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati, sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 15.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 390, foglio 146. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 ottobre 1937-XV.
Nomina del rag. Luigi Rossitto a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1937-XV con il quale l'on. Vincenzo Tecchio, membro della detta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del rag. Luigi Rossitto a membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie, in sostituzione dell'on. Vincenzo Tecchio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Luigi Rossitto è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie, in sostituzione dell'on. Vincenzo Tecchio.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3752)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 ottobre 1937-XV.
Nomina del rag. Fabrizio Ciolfi a membro della Corporazione del mare e dell'aria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il cap. Bruno Bartoli, membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei lavoratori per la marina da passeggeri, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del rag. Fabrizio Ciolfi a membro della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del cap. Bruno Bartoli, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Fabrizio Ciolfi è nominato membro della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei lavoratori per la marina da passeggeri, in sostituzione del cap. Bruno Bartoli.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3753)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 31 ottobre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, contenente norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle Provincie della Campania.

(3756)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami per l'ammissione a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XIV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto la nota n. 940/1.3.1 del 13 luglio 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo *C*).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti dovranno essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto: ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla leggere e tradurre in italiano correttamente.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle pratiche e quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936 n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso;

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti od ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ufficiali aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ufficiali aggiunti in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di ufficiale aggiunto in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 425 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di ufficiale aggiunto in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli ufficiali aggiunti in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 13°.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli ufficiali aggiunti in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di ufficiale aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

c) di un funzionario del ruolo direttivo di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;

d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie inferiori, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL — *Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA

PROGRAMMA DI ESAMI.

ESAMI SCRITTI OBBLIGATORI.

1. — Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia - da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

2. — Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composto. Interesse e sconto, semplici.

ESAME ORALE OBBLIGATORIO.

1. — Geografia:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.

Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia nell'interno e con l'estero.

2. — Aritmetica (programma dell'esame scritto) - Geometria piana. Nozioni fondamentali - Triangolo - Quadrilatero - Poligono - Cerchio - Superfici.

3. — Nozioni di elettricità e magnetismo:

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo elettrico. Potenziale - Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici. Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola. Cenni sulla telegrafia Morse.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1814 ai nostri giorni.

5. — Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo delle Colonie italiane.

ESAMI FACOLTATIVI.

1. — Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate nelle Colonie italiane.

2. — Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, turca, spagnola, greca moderna.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL — *Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA

(3749)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) medici delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali medici delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) medici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quella in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. Igiene generale.
2. Igiene speciale ed igiene coloniale in particolare.
3. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie con particolare riguardo a quelle endemiche nelle regioni tropicali.

Prove pratiche:

1. Prova di medicina: Esame di un infermo di malattia tropicale. Diagnosi e terapia.
2. Prova di chirurgia. Esame di un infermo: diagnosi; interventi operativi indicati. Pronto soccorso.
3. Prova di laboratorio. La microscopia, la microbiologia, e la parassitologia applicata all'igiene ed alla patologia tropicale.

Prova orale:

1. Materie delle prove scritte.
2. Demografia e assistenza pubblica.
3. Ordinamento sanitario delle Colonie.
   Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.
   Nozioni generali di diritto corporativo.
   Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.
   Regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 630.
   Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani.
4. Conoscenza di almeno una lingua estera (francese, inglese o tedesca).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi e nelle prove scritte e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) del direttore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma, presidente;

b) di due docenti ordinari delle Regie Università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

c) dell'ispettore generale capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

(3750)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.